

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Delibera del Direttore Generale n. 327 del 23-06-2022

Proposta n. 614 del 2022

Oggetto: CONVENZIONE REGIONALE "SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 3 AREA CENTRO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA (PROVINCE DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA)" - APPROVAZIONE SECONDA PROPOSTA DI ADESIONE

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Oggetto | Delibere/Disposizioni |
|-----------|--|
| Contenuto | CONVENZIONE REGIONALE “SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI - LOTTO 3 AREA CENTRO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA (PROVINCE DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA)” - APPROVAZIONE SECONDA PROPOSTA DI ADESIONE |

| | |
|-------------------------------|--|
| Area Tecnico Amm.va | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
| Coord. Area Tecnico Amm.va | BINI CARLA |
| Struttura | SUPPORTO AMM.VO FUNZIONAMENTO OSPEDALE |
| Direttore della Struttura | BINI CARLA |
| Responsabile del procedimento | PISTOLESI BEATRICE |
| Immediatamente Esecutiva | SI |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 20.922,51 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | 4202411060 | 2022 |
| 41.845,02 | ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO | 4202411060 | 2023 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|--|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 3 | ALL. A_PROPOSTA DI ADESIONE |
| B | 6 | ALL. B_SCHEMA ATTO DI NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI |

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zanobini
(D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)

Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;

Dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'A.O.U. Meyer, ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area dei Diritti del Bambino, dell'Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all'organizzazione dell'AOU Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;

Su proposta della Dr.ssa Carla Bini, Responsabile ad interim della S.O.C. Supporto Amministrativo al funzionamento dell'Ospedale, giusta nota autorizzativa prot. n. 7485 del 28.10.2020, la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Premesso che si rende necessario affidare a soggetto esterno l'attività di servizio trasporto per la Banca del latte da effettuarsi nei giorni feriali e servizio trasporto di persone e/o cose in situazioni non programmabili per il periodo di due anni come da nota autorizzata dal Direttore Amministrativo in data 06/06/2022, agli atti della struttura proponente;

Visto:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- che l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, dispone che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- che l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23.06.2014, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11.07.2018, ai sensi e per gli effetti di cui

al citato art. 9, comma 3, sono state aggiornate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 42-bis della legge regionale n. 38/2007, la Regione Toscana è il Soggetto Aggregatore regionale di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- con decreto del 13 aprile 2017, n. 4618, adottato dal Dirigente del Settore Patrimonio e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento in quanto competente per materia, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore ha indetto una gara mediante procedura aperta suddivisa in lotti - ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - per l'affidamento della fornitura del servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati per le Amministrazioni aventi sedi nel territorio della Regione Toscana;
- con decreto dirigenziale Regione Toscana, Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi Settore Patrimonio e Logistica del 04/02/2019, n. 1442 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del Lotto 3 al Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., e GI ONE S.p.A.;
- in data 08 febbraio 2019 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati" Lotto 3 Area Centro del territorio della Regione Toscana (province di Firenze, Prato, Pistoia) - CIG Convenzione 704992889F fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (mandataria), con sede legale in Roma, Via di Cervara, n. 143/B-C, codice fiscale e partita IVA n. 01484180391, e GI ONE S.p.A. (mandante), con sede legale in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo 96, codice fiscale e Partita IVA n. 11940290015;
- che il capitolato descrittivo prestazionale prevede che le Aziende interessate inviino, alle condizioni previste dallo stesso, ordinativi di fornitura per tutte o solo una parte delle prestazioni previste, previa approvazione da parte del Soggetto Aggregatore di manifestazione di interesse e, successivamente, della proposta di adesione;

Preso atto:

- che in data 13/06/2022 si è proceduto a richiedere a Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, tramite la piattaforma START – Modulo Negozio Elettronico - nulla osta preventivo per l'avvio della procedura di adesione alla Convenzione per l'affidamento del servizio in parola, per un importo complessivo stimato, quantificato sui prezzi di gara, pari ad euro 68,598,40= oltre IVA;
- che in data 15/06/2022 il Responsabile del procedimento della Convenzione ha approvato la manifestazione di interesse presentata, autorizzando l'Amministrazione ad inoltrare la proposta di adesione compilata e sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 6.1 del Capitolato;
- che con nota prot. n. 5203 del 16/06/2022 questa Azienda ha richiesto al Fornitore la predisposizione del piano dettagliato degli interventi (P.D.I.) che è stato successivamente trasmesso e approvato dal DEC del servizio, in quanto valutato aderente alle esigenze aziendali;

Ritenuto pertanto:

- di aderire alla Convenzione per il "Servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati," nello specifico per il "Servizio di Autista" alle condizioni indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale e nella documentazione relativa alla procedura di gara per l'importo presunto di euro 68,598,40= oltre

oneri fiscali, così per complessivi euro 83.690,05= Iva inclusa, per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2024 approvando lo schema di “Proposta di Adesione” (allegato alla presente deliberazione sotto **lettera “A”** quale parte integrante e sostanziale);

- di confermare quale Responsabile dell'Esecuzione del servizio (RES), ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la Dr.ssa Laura Belmonte e Direttore dell'Esecuzione del servizio (DEC), ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, la Dr.ssa Renata Ravasio;
- di approvare, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, lo schema dell'atto di nomina GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. quale Responsabile trattamento dati (allegato di **lettera “B”**, parte integrante e sostanziale del presente atto);

Attesa la necessità di provvedere allo stanziamento previsionale dei budget sui Bilanci di competenza per il primo biennio di contratto, dando atto che lo stanziamento sul successivo verrà imputato al rispettivo Bilancio pluriennale di competenza una volta che questo sarà adottato con specifico atto dell'A.O.U. Meyer secondo la ripartizione come prevista per il Bilancio di esercizio 2022;

Dato atto che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del procedimento o suo delegato nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista la necessità di procedere alla nuova adesione alla Convenzione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 01/07/2022;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Beatrice Pistolesi sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisito il parere del Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;

Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) di aderire alla Convenzione avente ad oggetto il “Servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati” Lotto 3 Area Centro del territorio della Regione Toscana (province di Firenze, Prato, Pistoia) - CIG Convenzione 704992889F, nello specifico relativamente al servizio di autista, stipulata tra Regione Toscana (Soggetto Aggregatore) e il Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (mandataria), con sede legale in Roma, Via di Cervara, n. 143/B-C, codice fiscale e partita IVA n. 01484180391, e GI ONE S.p.A. (mandante), con sede legale in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo 96, codice fiscale e Partita IVA n. 11940290015;
- 2) di approvare lo schema di proposta di seconda adesione per il servizio in parola che si allega alla presente deliberazione sotto **lettera “A”** onde formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) di autorizzare l'invio dell'ordinativo di fornitura alla società **GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.**, con decorrenza dal 01/07/2022 al 30/06/2024, per l'importo presunto di euro 68.598,40= oltre oneri fiscali, così per complessivi **euro 83.690,05= Iva inclusa**;
- 4) di confermare quale Responsabile dell'Esecuzione del contratto (RES), ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, è la Dr.ssa Laura Belmonte e Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, è la Dr.ssa Renata Ravasio;
- 5) di approvare, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE n° 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", lo schema dell'atto di nomina di **GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.** quale Responsabile trattamento dati allegato sotto **lettera "B"**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di dare atto che l'importo stimato per l'affidamento del Servizio di trasporto per la Banca del latte e servizio trasporto di persone e/o cose in situazioni non programmabili di cui alla Convenzione in oggetto per il periodo dal 01/07/2022 fino al 30/06/2024, pari ad euro 83.690,05= Iva compresa, è imputato presuntivamente per euro 62.767,54= ai Bilanci 2022, 2023 come segue:
 - Bilancio 2022 CNRI 4202411060/ALB/DA22...ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO € 20.922,51;
 - Bilancio 2023 CNRI 4202411060/ALB/DA22...ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO € 41.845,02
- 7) di dare atto che l'onere economico in parola è compreso nel Bilancio pluriennale 2021 - 2023 approvato con Deliberazione del D.G. n. 183 del 19/03/2021;
- 8) di dare atto che il restante importo di euro 20.922,51= Iva compresa, riferito al periodo 01/01/2024 - 30/06/2024, sarà imputato quota parte al rispettivo Bilancio pluriennale di competenza una volta che questo sarà adottato con specifico atto dell'A.O.U. Meyer;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zanolini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Francesca Bellini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Tito Berti)

Allegato A

**Convenzione fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore
e
RTI - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (mandataria) e GI ONE S.p.A. (mandante)
avente ad oggetto l'affidamento del
“SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI”
Lotto n. 3 - CIG della Convenzione 704992889F**

PROPOSTA DI ADESIONE

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, con sede legale in Firenze, Viale Pieraccini nr. 24, C.F./P. IVA nr. 02175680483, legalmente rappresenta dal Direttore Generale Dr. Alberto Zanobini, nato a Montevarchi il 26/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, nominato ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana nr. 99 del 30/07/2020;

Premesso che:

- a) in data 08 febbraio 2019 è stata stipulata, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), la Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del **“SERVIZIO DI GUARDIANIA (PORTIERATO/RECEPTION) E SERVIZI CORRELATI” CIG (della Convenzione) 704992889F (Raccolta n. 5365 e Repertorio 8556 di Regione Toscana)** fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito da GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (mandataria), con sede legale in Roma, Via di Cervara, n. 143/B-C, codice fiscale e partita IVA n. 01484180391, e GI ONE S.p.A. (mandante), con sede legale in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo 96, codice fiscale e Partita IVA n. 11940290015;
- b) L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer riveste la qualifica di Amministrazione contraente come definita dalla Convenzione indicata in oggetto;
- c) la Convenzione ha validità di 72 (settantadue) mesi decorrenti dalla data di stipula;
- d) in data 15/06/2022 il RUP della Convenzione ha approvato la manifestazione di interesse per un importo di euro 68.598,40 oltre IVA nei termini di legge;
- e) ai sensi dell'art. 6.1 del Capitolato, l'accettazione da parte del RUP della PROPOSTA DI ADESIONE alla Convenzione è condizione necessaria ai fini dell'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura;

Allegato A

- f) gli Ordinativi di Fornitura possono essere emessi nel periodo di validità del relativo Atto di adesione e nei limiti dell'importo ivi indicato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer, legalmente rappresenta dal Direttore Generale Dr. Alberto Zanobini,

1. aderisce alla Convenzione:

- 1.a. in conformità alla Manifestazione di interesse approvata dal RUP per un importo complessivo di euro 68.598,40, oltre IVA nei termini di legge, calcolato secondo i prezzi indicati nel Dettaglio economico;
- 1.b. alle condizioni ivi previste nonché a quelle contenute nel Capitolato, compresi gli obblighi connessi al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

2. dichiara che le prestazioni di cui necessita, fra quelle indicate agli artt. 5.2 e 5.3 del Capitolato sono:

| Servizio specifico (art. 5.3 del Capitolato) | Sede portierato (via, civico e città) | Ore/ settimana - Durata mesi | Costo unitario | Totale |
|---|---|--|--------------------------|---------------------------|
| Servizio autista (diurno feriale) | Azienda Ospedaliero- Universitaria Meyer, Viale Pieraccini nr. 24, Firenze | 40h/settimana per 24 mesi dal 01/07/2022 al 30/06/2024 | € 16,49/h IVA esclusa | €68.598,40 IVA esclusa |

3. L'Amministrazione ha contattato il Fornitore per la predisposizione del PDI¹;

4. dichiara che:

- 4.a. la presente PROPOSTA DI ADESIONE ha una durata di 24 mesi dalla data dell'ACCETTAZIONE da parte del RUP ;

¹ Se a seguito della predisposizione del PDI l'importo di adesione è diverso da quello indicato nella PROPOSTA DI ADESIONE, l'Amministrazione contraente richiede l'annullamento della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE precedentemente approvata ed il rigetto della PROPOSTA DI ADESIONE inviando al RUP della Convenzione una comunicazione con la funzione "richiesta chiarimenti". Se, invece, l'importo di adesione indicato nella PROPOSTA DI ADESIONE è confermato dal PDI, l'Amministrazione contraente conferma la PROPOSTA DI ADESIONE inviando al RUP della Convenzione una comunicazione con la funzione "richiesta chiarimenti".

Allegato A

- 4.b. l'Ordinativo di fornitura è sottoscritto dal Dr. Alberto Zanobini, in qualità di persona autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione Contraente;
- 4.c. il CIG derivato è acquisito prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura;
- 4.d. la Pec dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer è meyer@postacert.toscana.it ;
- 4.e. il responsabile del procedimento relativo al presente atto di adesione è la Dr.ssa Laura Belmonte;
- 5. individua:
 - 5.a. la Dr.ssa Laura Belmonte Responsabile dell'esecuzione del contratto (RES);
 - 5.b. la Dr.ssa Renata Ravasio Direttore di esecuzione del contratto (DEC);

Dr. Alberto Zanobini
Il Responsabile dell'Ente

Il RUP della Convenzione:

VISTI:

- l'importo relativo e la durata entro la quale dovranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura;
- le prestazioni individuate nel presente atto;

accetta la presente PROPOSTA DI ADESIONE alla Convenzione per l'affidamento del servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati.

Il Responsabile Unico del Procedimento

“ATTO GIURIDICO” DI DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ai sensi dell’art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE n° 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), a valere anche quale “istruzione documentata” di cui al medesimo articolo.

TRA

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., con sede legale in Roma, Via di Cervara, n. 143/B-C, codice fiscale e partita IVA n. 01484180391, (di seguito “**Società**” o “**Responsabile**”), in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore*

E

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer (d’ora innanzi denominata “**Azienda**” o “**Titolare**”), con sede legale in Viale Gaetano Pieraccini 24, 50139 Firenze, C.F. e P. IVA n. 02175680483, in persona del suo Legale Rappresentante *pro-tempore*

congiuntamente indicate come le “Parti”

Visti:

- il *Regolamento generale 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ...* (di seguito: GDPR);
- il *D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679* (di seguito: Codice).

Premesso che:

A) in data 08/02/2019 è stata stipulata la convenzione tra Regione Toscana-soggetto aggregatore e Raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (mandataria), e GI ONE S.p.A. (mandante), avente ad oggetto il “servizio di guardiania (portierato/reception) e servizi correlati per le Amministrazioni aventi sedi nel territorio della Regione Toscana” – CIG 704992889F (Raccolta n. 5365 e Repertorio 8556 di Regione Toscana;

B) il fornitore è tenuto secondo quanto previsto dalla convenzione sopracitata ad eseguire la prestazione indicata nell’ordinativo di fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella stessa, nel capitolato descrittivo prestazionale e nel piano dettagliato degli interventi approvato;

C) il Titolare, prima di affidare al Responsabile lo svolgimento dei Servizi, ha valutato che lo stesso presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e garantire una adeguata tutela dei dati trattati e dei diritti degli interessati;

D) con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato Centro coordinatore per conto del Titolare;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Il trattamento può essere brevemente descritto come segue:

- raccolta e gestione di dati identificativi diretti e di contatto comunicati dai cittadini durante le transazioni /pagamenti dei propri servizi sanitari richiesti

Le basi giuridiche del trattamento sono individuabili dei seguenti articoli del GDPR/Codice:

- art. 6 del GDPR
- art. 9 del GDPR

Il trattamento riguarda le seguenti tipologie di interessati:

- Cittadini italiani e stranieri

Il trattamento ricomprende le seguenti tipologie di dati:

- Identificativi (es. Nome, Cognome, indirizzo)

I dati sono trattati con modalità:

- Identificativa

Il trattamento è effettuato con strumenti:

- Cartacei;
- Informatici

Con la sottoscrizione del presente atto l'AOU Meyer individua da GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui dati personali di cui entra in possesso od a cui ha comunque accesso, nell'esecuzione delle attività specificate in premessa.

La Società, con la sottoscrizione del presente atto, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina.

La Società prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato in quanto il suo profilo è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi, deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il presente atto di nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

ART. 2

(Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, è tenuto a:

- organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
 - ✓ trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - ✓ raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;
 - ✓ pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
- effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
- informare immediatamente l'Azienda qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
- tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del GDPR;
- conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia i dati personali oggetto del trattamento;

- sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-19 e 21 del GDPR; qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:
 - ✓ darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;
 - ✓ coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
 - ✓ assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

ART. 3

(Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;
- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento,
- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati, anche mediante verifiche periodiche;
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del rapporto in essere con l'Azienda, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati.

ART.4

(Responsabile della Protezione dei Dati)

Il Responsabile– ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

In particolare il DPO del Responsabile può essere contattato ai seguenti indirizzi:

Mail – tas_dpo.it@tasgroup.eu

ART.5

(Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, il Titolare rilasci tale autorizzazione e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, anche in conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea ed ai presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
- qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali del Titolare all'estero.

ART.6 (Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART.7 (Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina. Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento.

Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di audit avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato, con congruo preavviso da concordare tra le Parti. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti. La periodicità dei controlli deve essere definita e concordata con il Responsabile.

ART.8 (Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del GDPR, ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti

dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il sub Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e che restituisca [ovvero *cancelli*] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il sub Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Fornitore è tenuto.

Qualora l'eventuale sub Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'Azienda la denominazione del sub Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART.9 (Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del GDPR specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dal Titolare.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne il Titolare da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel GDPR o nel presente atto.

ART. 10 (Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

- informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione recante le seguenti dettagliate informazioni:
 - ✓ la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - ✓ il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
 - ✓ le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - ✓ le misure adottate per mitigare i rischi;
- fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
- attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

ART. 11
(Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai sub - Responsabili.

Art.13.
(Restituzione e cancellazione dei dati)

In caso di cessazione del contratto/convenzione, Il Responsabile provvede, a scelta e su richiesta del Titolare, alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di backup e tutta la documentazione cartacea, oppure alla integrale cancellazione/distruzione degli stessi, rilasciando in ogni caso attestazione scritta che presso di sé non ne sussiste copia alcuna.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto a motivare impegnandosi a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

Firenze, lì _____

GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A.

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
